

Verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione Fly Club '90 Versilia

Il giorno 23 gennaio 2024 alle ore 21,30 presso la sede sociale situata in Via Arginvecchio n. 2406 Capezzano Pianore, Comune di Camaiore (LU) si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione **Associazione Fly Club '90 Versilia** come da avviso inviato agli associati in data 7 novembre 2023 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente e proposta di iscrizione al RUNTS;
- 2) Modifiche dello Statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente Mario Vizzoni dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Massimo Berti.

Si verifica che i Soci iscritti ed in regola col tesseramento ed aventi diritto al voto sono ad oggi n. 23; si dà atto che, in prima convocazione alle ore 21,30, sono presenti i soci: Battaglia Michele, Berti Massimo con delega di Giarchi Dino, Vizzoni Mario con delega di Mussi Fiorenzo, Della Tommasina Giovanni, Pellegrini Francesco e Tartarelli Alberto con delega di Abate Gabriele, Cordiviola Roberto, Dati Giuseppe, Gallini Antonio con delega di Menconi Gino, Vincenti Guglielmo con delega di Giovannelli Gianmarco, Lazzeri Valerio, Lorenzoni Riccardo, Olobardi Francesco, Ragaglini Fernando, Repetti Simone, e quindi n° 20 soci aventi diritto al voto su 23.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente passa a illustrare congiuntamente il primo e il secondo punto dell'ordine del giorno, informando l'Assemblea del fatto che il Runts ha chiesto, per poter accettare la domanda di iscrizione, alcune modifiche dello Statuto. Propone dunque di procedere alle modifiche richieste.

La Assemblea approva la proposta e il nuovo testo dello Statuto con n. voti 20 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari e incarica il Presidente e il Consiglio Direttivo di dare corso agli adempimenti necessari o opportuni per ottenere l'iscrizione, conferendo loro ogni potere necessario allo scopo.

Il Presidente dichiara dunque approvato il nuovo Statuto che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co. 3 e co 5 del D.Lgs n. 117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22,15 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

Registrazione fatta il 29/01/2024
Al n. 73 serie 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
Francesco Leone

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto



L'Associaz
denominat
svolge la
seguito de
Essa è a
indeterm
Nel pres

L'Assoc
Direttiv
Il trasf
Potran

L'Ass
in fav
gene
pers

STATUTO

Articolo 1

L'Associazione di promozione sociale che si occupa di Pesca con il "Sistema della Mosca Artificiale" denominata:

«ASSOCIAZIONE FLY CLUB '90 VERSILIA APS»

svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

Essa è autonoma, indipendente e apolitica, senza fini di lucro. La durata dell'associazione è indeterminata.

Nel presente Statuto essa sarà nominata "Associazione".

Articolo 2

L'Associazione ha la propria sede legale in Camaiore e potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Potranno formarsi distaccamenti dell'Associazione sia a livello Provinciale, Regionale e Nazionale.

Articolo 3

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera D, CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera E, art. 5 Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 Codice del Terzo Settore);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera T, art. 5 Codice del Terzo Settore)

Più in particolare l'associazione si prefigge lo scopo di divulgare "LA PESCA CON LA MOSCA" in tutte le sue espressioni.

Rientrano nelle finalità di interesse generale tutte le iniziative dirette alla salvaguardia del patrimonio ittico e degli ecosistemi fluviali; la tutela ambientale, la gestione delle acque con aree a "REGOLAMENTO SPECIFICO" ed aree "NO KILL", nonché la sensibilizzazione degli associati ai problemi etici, sociali ed ecologici inerenti

pesca in generale; far apprendere la pesca con la mosca e tutto quello che ne concerne negli Istituti Scolastici.

Per conseguire gli scopi sociali suddetti, provvede alla raccolta di opere specializzate, all'organizzazione di corsi di addestramento, a raduni nazionali e internazionali, a riunioni con proiezioni, a conferenze e altri mezzi che saranno e che risulteranno i più idonei per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il tutto per migliorare il patrimonio ambientale non solo per i pescatori ma per la collettività intera.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

CATEGORIE DI ASSOCIATI

Articolo 5

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Membri possono essere tutti coloro che, osservate le norme relative all'ammissione degli associati, vengono a far parte dell'Associazione.

Essi sono tenuti al pagamento delle quote sociali nell'entità e periodicità come risulteranno stabilite dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza degli altri obblighi specificati negli articoli seguenti.

Per gli associati diversi dalle persone fisiche, si fa riferimento per adesione e la cessazione da associato all'articolo 35 c. 3 del codice del terzo settore, oltre alle specifiche nei seguenti articoli.

Articolo 6

L'associazione prevede più categorie di associati:

SOCIO: fa proprie le finalità dell'Associazione, ha diritto di voto (all'Assemblea Generale dei Soci, e alle altre attività sociali).

Deve essere in regola con il pagamento della quota che dà diritto anche ad avere la tessera dell'associazione. Possono essere richiesti anche ulteriori contributi per attività specifiche dell'associazione.

SOCIO ONORARIO: il consiglio direttivo dell'Associazione per riconoscimento di attività benemerite svolte nei confronti della PESCA CON LA MOSCA ed in particolare di quelle tendenti agli stessi scopi dell'Associazione, può conferire a chiunque la qualifica di SOCIO ONORARIO: la persona indicata accetta formalmente di far parte dell'associazione, diventando socio a tutti gli effetti. La tessera Sociale viene consegnata gratuitamente.

Gli associati hanno tutti gli stessi diritti e doveri di cui all'articolo 10.

Articolo 7

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti debbono:

- A. essere di provata moralità;
- B. accettare incondizionatamente il presente Statuto ed uniformarsi alle sue clausole nonché alle prescrizioni dell'eventuale Regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo ed affisso nella Sede Sociale
- C. indicare i propri dati anagrafici e di contatto.

Articolo 8

Chiunque desideri essere ammesso nell'associazione deve farne domanda scritta al Consiglio

Direttivo.

Con la domanda l'interessato si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di associato.

Articolo 9

Le ammissioni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale, tenuto conto delle informazioni del caso, prende le opportune deliberazioni. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11, 12 e 13. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 10

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi
- essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza

fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11

L'associato che non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a 6 mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali.

Per infrazioni gravi contrastanti l'etica e gli scopi dell'Associazione l'associato può essere espulso. L'associato ha facoltà di ricorrere all'Assemblea.

Articolo 12

Il rapporto sociale si estingue:

- con la morte dell'associato;
- con le dimissioni dell'associato stesso;
- con l'esclusione. L'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, previa adeguata comunicazione della contestazione all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può ricorrere alla Assemblea contro la deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo; la Assemblea delibera con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- con l'inadempienza del pagamento della tessera sociale trascorsi tre mesi dalla data in cui il pagamento doveva effettuarsi. Tale esclusione determina la decadenza automatica della qualifica di socio che verrà cancellato dal libro soci a cura del Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 13

Gli associati che vogliono dimettersi dovranno inviare lettera di dimissioni, non avranno diritto al rimborso delle quote sociali già pagate e non avranno a pretendere alcunché dei beni

dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Articolo 14

Gli Organi sociali sono:

- A. L'Assemblea degli associati;
- B. Il Consiglio Direttivo;
- C. l'Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Articolo 15

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'ASSEMBLEA: deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il secondo giovedì di aprile per l'esame del bilancio dell'Associazione, chiusosi il 31 dicembre precedente.

La chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea può essere convocata oltre che presso la sede sociale, in qualsiasi altro luogo compreso nella Provincia di Lucca, da indicarsi nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, da inviarsi con lettera semplice, mail o altro sistema che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione (es: whatsapp, telegram o altra messaggistica) almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un altro associato.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vicepresidente, ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 14, e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sull'esclusione degli associati che facciano ricorso alla Assemblea;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua

competenza.

L'Assemblea in sede straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vicepresidente.

L'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione
- deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà degli associati più uno ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, e delibera – in entrambi i casi – con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno il 60% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 16

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria i Soci in regola con i pagamenti della quota sociale.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, nel numero deciso dalla Assemblea in occasione di ogni rinnovo degli organi sociali, prima di procedere alla elezione. Sono eletti i soci che raccolgono il maggior numero di preferenze. Ogni socio può esprimere soltanto una preferenza.

Non possono rivestire cariche direttive, quanti abbiano rapporti di lavoro subordinato con l'Associazione, o perseguano obiettivi incompatibili con quelli dell'Associazione stessa.

Ogni singolo rappresentante del Consiglio Direttivo è responsabile del suo operato, e ne risponderà ai sensi di legge in materia, e verso l'Associazione stessa.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore

o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di anticipata cessazione della carica di uno o più componenti, il Consiglio può provvedere a sostituirli con deliberazione presa all'unanimità; qualora vi siano subentreranno i primi non eletti figuranti in base alle votazioni effettuate nell'ultima assemblea elettiva.

I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del triennio della nomina del Consiglio. Ove il numero dei consiglieri eletti si riduca a meno di tre, deve convocarsi l'assemblea per procedere a nuove elezioni.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione ai termini di legge.

Il Presidente sovrintende all'andamento dell'Associazione e ne coordina l'attività presiedendo il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente è il diretto collaboratore del Presidente e ne assume i compiti in caso di suo impedimento.

Il Segretario provvede all'attuazione delle disposizioni e direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo e redige il verbale delle riunioni.

Il Tesoriere provvede all'amministrazione contabile dei fondi dell'Associazione.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta, mail o lettera o altro sistema consenta l'avvenuta ricezione (es: whatsapp, telegram o altra messaggistica) del Presidente da diramarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Esso può riunirsi anche su richiesta scritta di almeno due dei suoi componenti con l'indicazione delle materie da trattare, da inviarsi al Presidente che provvederà come specificato nel comma precedente. Per la validità delle riunioni è richiesta la partecipazione di almeno tre consiglieri, oltre che del Presidente o del Vicepresidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi, in sua assenza, presiede.

Delle sedute, si redige processo verbale che deve essere trascritto su apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione, sono compiti del Consiglio Direttivo in particolare:

- A. attuare le delibere dell'assemblea;
- B. predisporre i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- C. concretare gli indirizzi di massima dell'attività e dell'Associazione, emanando anche i regolamenti interni, promuovendo e coordinando le manifestazioni dell'Associazione;
- D. tenere i contatti con gli organi pubblici ufficialmente competenti alla regolamentazione in genere degli aspetti etici ed ecologici inerenti la pesca;
- E. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- F. adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci e decidere sulla loro ammonizione, sospensione del godimento dei diritti sociali ed espellerli dall'Associazione con efficacia immediata;
- G. deliberare annualmente l'importo delle quote dovute dai Soci per la loro associazione, le quote per l'uso degli impianti sociali, le quote delle varie categorie di associati;
- H. fare quant'altro necessario per la realizzazione delle finalità statuarie.

L'organizzazione delle varie attività sociali, in alcuni casi, può essere demandata ad associati non consiglieri, ai quali sono conferiti "pro tempore" gli stessi poteri dei consiglieri, e, pertanto, assumono gli stessi obblighi che, questi, hanno nei confronti del Consiglio Direttivo.

Articolo 22

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto

degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 23

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 24

Ogni associato potrà rendersi promotore di iniziative che rientrino nell'attività dell'Associazione, in tal caso dovrà darne comunicazione alla Segreteria, affinché ne vengano informati gli altri associati. Il "FLY CLUB '90 VERSILIA APS" è contrario a qualsiasi forma di pesca agonistica, pertanto i membri del Club non possono partecipare a nessuna gara di pesca (sul pesce) a nome del "FLY CLUB '90 VERSILIA APS".

Articolo 25

Nel caso insorgessero controversie tra i Soci o tra taluno di essi e l'Associazione, in ordine all'interpretazione di deliberazioni e disposizioni dell'assemblea e del Consiglio, i Soci si impegnano ad accettare il giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 26

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è formato da:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- dalle quote di benemeriti e sostenitori;

- da versamenti volontari;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 Codice del terzo settore.

L'Assemblea, o per sua espressa delega, il Consiglio Direttivo, può deliberare a carico degli associati e per la stessa entità contributi o conferimenti per la costituzione di fondi o per copertura delle spese di funzionamento dell'Associazione.

Articolo 27

È fatto obbligo annualmente al Consiglio Direttivo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari.

Una volta approvato, il bilancio o il rendiconto è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Articolo 28

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del codice del terzo settore in tema di informativa sociale e Bilancio sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale, c.2 art.14 Codice del terzo settore);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. (Bil. Sociale, c.1 art.14 Codice del terzo settore).

Articolo 29

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività

in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 30

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

Articolo 31

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Le operazioni relative saranno affidate a cinque liquidatori nominati dall'assemblea dei Soci, di cui tre scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 32

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]